



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

155/2014

Novembre/13/2014 (*)

Napoli 26 Novembre 2014

Con il Messaggio n° 8673 del 12 novembre 2014, l'INPS interviene ulteriormente sul Fondo di solidarietà residuale e fornisce nuovi chiarimenti rispetto alla Circolare n° 100 del 2 Settembre 2014.

L'Istituto definisce particolari aspetti inerenti all'ambito di applicazione del citato Fondo e detta precise indicazioni con riferimento alle competenze arretrate per il periodo gennaio-settembre che le imprese dovranno denunciare e versare entro l'ormai prossimo 16 dicembre 2014.

Come è noto, **il Fondo di solidarietà residuale** è stato istituito con decreto interministeriale n. 79141 del 7 febbraio 2014 ed è stato **istituito presso l'INPS** in attuazione della previsione dell'**art. 3, comma 19 della L. n. 92/2012**. Il decreto ministeriale n. 79141 ha previsto l'istituzione dello specifico Fondo di solidarietà per le "**imprese non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia d'integrazione salariale**".

Con la **Circolare n° 100 del 02.09.2014** l'INPS ha precisato che **non sono soggette alla disciplina** del Fondo residuale **le imprese per le quali già sussiste l'obbligo di contribuzione ad un Fondo di solidarietà** che rientri nel campo di applicazione di **Fondi di settore preesistenti** istituiti ai sensi della L. n. 662/1996 e L. n. 449/1997 ed adeguati alle disposizioni dell'art. 3 della L. n. 92/2012. L'INPS, inoltre, ha ribadito che l'art.1, commi 7 e 8, della L. n. 92/2012, prevede che **le disposizioni** riportate nella legge **non siano**

applicabili nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Al Fondo residuale **contribuiscono solo le imprese che impiegano mediamente più di quindici dipendenti.** La soglia dimensionale deve essere verificata mensilmente con riferimento alla media occupazionale nel semestre precedente.

Le prestazioni del Fondo di solidarietà sono finanziate dai seguenti contributi:

a) un **contributo ordinario dello 0,50%** della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti), di cui **due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore;**

b) un **contributo addizionale totalmente a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione** o riduzione dell'attività lavorativa, calcolato in rapporto alle **retribuzioni perse nella misura del 3%** per le imprese che occupano **fino a 50 dipendenti** e del **4,50%** per le imprese che occupano **più di 50 dipendenti.**

Le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione del fondo residuale, che abbiano una media occupazionale maggiore di quindici dipendenti, sono tenute a versare i contributi di finanziamento **a decorrere dal 1° gennaio 2014.**

Le imprese rientranti nell'ambito di applicazione del decreto **sono contraddistinte dal CA "0J", che, dal 1/1/2014, assume il significato di "azienda tenuta al versamento dei contributi ex D.I. n. 79141/2014 (Fondo solidarietà residuale)".**

Gli ulteriori **adempimenti procedurali** a carico delle imprese interessate nonché le modalità di compilazione del flusso *Uniemens* sono state, parimenti evidenziate nella richiamata circolare n° 100 dell'Istituto.

Con il successivo **Messaggio n° 6897 dell' 8 Settembre 2014** l'Istituto, tenuto conto delle difficoltà tecniche nell'aggiornamento delle procedure informatiche, ha comunicato che le aziende potranno versare il contributo ordinario, dovuto per le mensilità da gennaio a settembre 2014, entro il giorno **16 dicembre 2014,** senza applicazione di sanzioni ed interessi mentre, il contributo ordinario, dovuto per la mensilità di Ottobre 2014 è stato versato alla ordinaria scadenza del **16 Novembre 2014.**

Orbene, con il **Messaggio n° 8673 del 12 Novembre 2014**, l'Istituto è intervenuto nuovamente sull'argomento ed ha ulteriormente precisato **l'ambito di applicazione** della novella legislativa evidenziando **l'esclusione** dal campo di imposizione del Fondo di solidarietà residuale delle imprese operanti nel **settore del trasporto pubblico**, autofiloferrotranvieri e di navigazione sulle acque interne e lagunari ed inoltre per il **settore del lavoro in somministrazione**.

Al Messaggio *de quo*, viene allegata una **nuova tabella** in cui sono esposte le caratteristiche delle aziende (CSC: codice statistico contributivo, C.A.: codice di autorizzazione e codice Ateco2007) rientranti nell'ambito di applicazione del Fondo, che sostituisce la tabella allegata al Messaggio n° 6897/2014.

L'Inps ricorda che a tutte le imprese appartenenti ai settori interessati sarà attribuito il codice di autorizzazione "0J", a prescindere dal requisito dimensionale. L'obbligo contributivo insorge solo al momento del superamento della soglia dimensionale di quindici dipendenti quale media del semestre precedente.

Da ultimo, l'Istituto precisa, con riferimento al **versamento delle competenze** arretrate dovute per il periodo **gennaio - settembre 2014**, che il datore di lavoro è tenuto alla denuncia e al versamento della contribuzione di finanziamento al Fondo di solidarietà residuale **anche per i lavoratori che abbiano cessato il rapporto di lavoro nel predetto periodo**, con riferimento al periodo di svolgimento del rapporto di lavoro.

Il datore di lavoro è responsabile del versamento all'Inps anche della quota a carico del lavoratore. Ne consegue che, **l'eventuale mancata rivalsa nei confronti del lavoratore non esime il datore di lavoro dall'obbligo contributivo.**

Le modalità di compilazione del flusso Uniemens sono state ampiamente esplicitate con la Circolare n° 100 del 2 Settembre 2014 anche riguardo al periodo pregresso gennaio – settembre 2014 mentre, con l'ultimo Messaggio, l'Istituto rappresenta che **le aziende che abbiano cessato l'attività lavorativa entro settembre 2014** dovranno procedere al versamento della contribuzione inviando l'Uniemens relativo all'ultima mensilità, con l'utilizzo del codice **"M131"** dell'elemento <CausaleADebito> e la compilazione degli elementi <Retribuzione> e <SommaADebito>.

Pertanto, **il versamento del contributo con modello F24**, per le **aziende cessate**, si effettuerà indicando come periodo di riferimento l'ultimo mese di attività e adottando **la causale RC01**.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN